REGOLAMENTO (CEE) N. 2190/88 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1988

che fissa definitivamente l'importo dell'aiuto per i semi di soia applicabile nella campagna di commercializzazione 1987/1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1101/88 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 7,

considerando che i regolamenti (CEE) n. 2638/87 [3] e (CEE) n. 2755/87 della Commissione [4] hanno fissato provvisoriamente gli importi degli aiuti per i semi di soia, fatta salva la conferma dell'importo da detrarre in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2868/87 della Commissione [5] ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, la riduzione dell'aiuto per i semi di soia; che gli importi provvisori degli aiuti in questione sono stati calcolati tenendo conto di una riduzione uguale a quella fissata; che è quindi opportuno confermare gli importi degli aiuti provvisoriamente in vigore per i semi qui considerati, e di fissarli a titolo definitivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dell'aiuto per i semi di soia di cui agli allegati del regolamento (CEE) n. 2638/87 e del regolamento (CEE) n. 2755/87 sono fissati definitivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei regolamenti in questione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.
[2] GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 13.
[3] GU n. L 248 dell'1. 9. 1987, pag. 50.
[4] GU n. L 265 del 16. 9. 1987, pag. 7.
[5] GU n. L 273 del 26. 9. 1987, pag. 15.